

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

NORME REGOLAMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER LA TENUTA DELL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Vista la Legge 06.06.1974, n. 298, che ha istituito l'Albo degli Autotrasportatori ed ha disciplinato l'autotrasporto di cose

Vista la Legge 30.03.1987 n. 132;

Vista la Legge 23.12.1997 n. 454;

Visto il Decreto Legislativo 14.03.1998 n. 85;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge n. 340 del 24.11.2000, sulla semplificazione amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, art. 105, comma 3, lettera h, concernente il Decentramento delle funzioni della tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori dallo Stato alle Province;

Visto l' Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14.02.02, che detta principi uniformi per la risoluzione, sull' intero territorio nazionale, delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite dallo Stato alle Province;

Visto il Decreto Legislativo n°395/2000: attuazione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n°98/76/CE ;

Vista il Decreto Legislativo n°478/2001;

Visto il Regolamento Ministero dei Trasporti n°161 del 28.04.05, pubblicato sulla G.U.R.I. il 16.08.05, in vigore dal 17.08.05, attuativo della legge n°395/2000,

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Ai procedimenti amministrativi relativi alla tenuta dell' Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi si applicano le norme previste dal presente Regolamento.
- 2. Costituisce esercizio della professione di trasportatore di cose per conto di terzi l'attività d'impresa, diversa dal trasporto di cose per conto proprio (art. 31 della legge n° 298/74), esequita mediante autoveicoli, per il trasporto di cose dietro corrispettivo.

Art. 2 Ambito di applicazione

- 1. Per svolgere l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi autoveicolo è necessario essere iscritti <u>all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,</u> istituito presso il Ministero dei Trasporti, Dipartimento trasporti Terrestri.
- 2. L'Albo Nazionale si articola in Albi Provinciali, le cui funzioni indicate dall'art. 105 comma 3 lettera h) del D.L.vo n. 112/98, meglio descritte nell'accordo Stato Regioni Enti Locali, approvato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 14.02.2002, formano oggetto del presente Regolamento;

Art. 3 Competenze del Dirigente

- 1. Il Dirigente della Provincia, competente per materia o un suo delegato, adotta i provvedimenti amministrativi inerenti la tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107, comma 3, in applicazione delle norme della Legge n. 298/1974, Titolo primo, e successive modifiche ed integrazioni e dell'Accordo Stato Regioni Enti Locali approvato in data 14.02.2002.
- 2. I provvedimenti amministrativi, inerenti le materie di cui all' art. 7, sono adottati dal Dirigente previo parere della Commissione Consultiva Provinciale prevista nello stesso articolo.

Art. 4 Domanda di iscrizione all'Albo

- 1. Le imprese con sede nella provincia di Reggio Calabria che intendano esercitare l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, presentano domanda alla Provincia, in osservanza della normativa sull' imposta di bollo, corredata delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR. n.º 445/2000 e delle certificazioni non sostituibili con autocertificazioni, previste dalla normativa vigente.
- 2. I requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, previsti dalla normativa vigente, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
- 3. L'Amministrazione fornisce agli utenti moduli già predisposti per la domanda e per le autocertificazioni di uso più comune.
- 4. L'Amministrazione procede alla effettuazione dei controlli Previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dispone per l'applicazione delle norme degli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R.

Art. 5 Requisiti e condizioni

1. I requisiti e le condizioni per ottenere l'iscrizione all'<u>Albo degli Autotrasportatori,</u> previsti dalla normativa vigente sono i sequenti:

2. Onorabilità (idoneità morale),

- Il requisito dell' onorabilità deve essere dimostrato al momento della domanda di iscrizione all'Albo. Il requisito deve essere posseduto da:
- a) Soggetti che dirigono in maniera effettiva e continuativa l'attività di autotrasporto;
- b) Amministratore unico e membri del Consiglio di Amministrazione per le persone giuridiche pubbliche e private;
- c) Soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
- d) Titolare dell' impresa individuale o familiare.

Possiedono il requisito della idoneità morale coloro che non siano stati sottoposti alle sanzioni, misure e provvedimenti previsti dall'art. 5 del D. Leg.vo n. 395/2000 ed indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento.

3. Capacità professionale:

Ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n°395/2000 il requisito della capacità professionale consiste nella conoscenza delle materie previste nell'allegato I al Decreto Legislativo n. 395/2000 e nell'attitudine a gestire un'impresa di autotrasporto e si consegue a seguito di un esame, previsto dagli articoli 7 e 8 del citato Decreto ovvero in esenzione dall'esame, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n° 198/91.

Il requisito è dimostrato con una attestazione comprovante il superamento dell'esame rilasciata dall'Amministrazione competente che, a seconda della data del conseguimento, può essere stata la Motorizzazione Civile ovvero la Provincia.

L'attestazione di capacità professionale conseguita per esenzione dall'esame è stata rilasciata, fino alla data del 16/08/2005, a coloro che hanno dimostrato una esperienza quinquennale nella direzione dell'attività di un'impresa iscritta all'Albo e titolare di autorizzazioni. A partire dalla data del 17/08/2005 anche coloro che hanno compiuto l'esperienza quinquennale sono obbligati a sostenere l'esame alle condizioni e con le modalità sotto descritte.

Il requisito della capacità professionale deve essere posseduto dalla persona incaricata di svolgere la funzione di direttore dell'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva; il soggetto incaricato, che è denominato preposto, può svolgere la funzione in una sola impresa e deve essere, alternativamente:

- titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
- socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro ente;
- persona, legata da rapporto di lavoro subordinato ed inquadrata a livello direzionale, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

MODALITA' DELL'ESAME

L'esame per il conseguimento del requisito deve essere sostenuto davanti ad una Commissione istituita presso la Provincia.

I candidati devono presentare domanda su carta legale alla Provincia allegando l'attestazione di versamento della somma dovuta per diritti di istruttoria.

Per essere ammessi all'esame bisogna:

- essere residenti nella provincia di Reggio Calabria;
- non essere interdetti giudizialmente o inabilitati

Le persone che chiedono l'ammissione oltre ad essere in possesso dei due requisiti citati devono possedere, alternativamente, uno dei seguenti titoli:

- a diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea, ovvero attestato di frequenza di un corso di preparazione agli esami svolto presso un organismo autorizzato;
- b dimostrazione di una esperienza pratica, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione dell'attività di trasporto di una o più imprese aventi l'iscrizione all'Albo senza limiti ed esercenti l'attività di autotrasporto.

L'esame consiste nelle seguenti due prove scritte per ognuna delle quali si dispone di due ore:

- 1 sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; per questa prova sono attribuibili al massimo 60 punti;
- 2 una esercitazione su un caso pratico; per questa prova sono attribuibili al massimo 40 punti.

I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) superano l'esame a condizione che conseguano almeno 30 punti per la prova di cui al punto 1, avendo dato risposta esatta almeno al 50% dei quiz di ciascuna materia, e 20 punti per la prova di cui al punto 2, avendo dato risposta esatta al almeno la metà dei quesiti contenuti nella esercitazione pratica; il punteggio complessivo da raggiungere è di 60 punti, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove.

I candidati che documentano l'esperienza quinquennale di cui alla lettera b) superano l'esame se ottengono almeno 30 punti per la prova di cui al punto 1 e 16 punti per la prova di cui al punto2, con un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti. Anche in questo caso a condizione che in entrambe le prove si dia risposta esatta al 50% dei quiz ed al 50% dei quesiti della esercitazione.

L'ammissione all'esame può essere richiesta per conseguire l'idoneità solo per trasporti nazionali, ovvero solo per trasporti internazionali, ovvero per trasporti nazionali ed internazionali. L'esame per i trasporti nazionali è propedeutico a quello per i trasporti internazionali.

L'esame per i trasporti esclusivamente internazionali verte su 60 quiz ed una esercitazione pratica di ambito internazionale. Anche in questo caso, per il superamento dell'esame, valgono gli stessi criteri previsti per i trasporti nazionali.

4- Capacità finanziaria:

Ai sensi dall'art.6 del D.L.vo n° 395/2000, la capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell' impresa. L'entità delle risorse finanziarie da documentare non deve essere inferiore a

- a cinquantamila Euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di autotrasporto di merci su strada;
- b cinquemila Euro, per ogni autoveicolo supplementare.

Per l'accertamento della sussistenza del requisito la Provincia valuta uno dei seguenti elementi che deve essere dimostrato, dall'impresa richiedente l'iscrizione, con idonea

documentazione, corredata da una dichiarazione giurata o perizia resa perizia giurata sottoscritta da un soggetto a ciò abilitato:

- i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano;
- i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti;
- tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata;
- i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per i veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni;
- il capitale di esercizio.

La sussistenza del requisito della capacità finanziaria può essere documentata anche con l'esibizione di una attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi sopra citati, da imprese che esercitano attività bancaria L'attestazione, su carta intestata dell'Istituto bancario, deve essere redatta nella seguente forma:

Attestazione		
' A seguito di richiesta dell'impresa		
con sede acod.fis	sc/part.Iva	
questo Istituto bancario,	,	
visti		
i dati dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 478/2001,	395/2000, come modificato dal D. Lgs. n	
verificato cl	he	
l'impresa		
ha la disponibilità finanziaria per un imp	orto pari a Euro	
rilascia		
il presente attestato valido per la dimos	trazione del requisito di capacità	
finanziaria ai sensi del comma 1 dell'art. 6	del decreto legislativo 22 dicembre	
2000 n. 395.	-	
Le informazioni e i dati di cui si tratta s	ono utilizzati nell'osservanza di quanto	
prescritto dal decreto legislativo 30 giugi	no 2003, n. 126 (Codice in materia di	
protezione dei dati personali).		
/i	Il legale rappresentante	
	(firma e timbro)	

Il requisito della capacità finanziaria deve essere intestato alla ragione sociale dell'impresa che richiede l'iscrizione all'Albo e deve essere conservato per tutto il

periodo di iscrizione all'Albo; la sua entità deve essere adeguata alla consistenza del parco veicolare dell'impresa e deve essere integrata, in una delle forme sopra indicate, di Euro 5000 per ogni nuovo autoveicolo, prima della sua immatricolazione.

Il requisito della capacità finanziaria deve essere documentato esclusivamente alla Provincia, anche per gli importi supplementari relativi ai nuovi autoveicoli da immatricolare. Le documentazioni relative a tali importi non devono essere presentate all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri. A quest'ultimo deve essere esibita, contestualmente alla documentazione tecnica relativa ai veicoli da immatricolare, soltanto una autocertificazione sottoscritta dal titolare dell'azienda, attestante la disponibilità finanziaria già dimostrata con idonea documentazione alla Provincia. Il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato è effettuato attraverso scambi di informazione tra i due uffici.

ART. 5 bis Esenzioni

- 1. Le imprese di cui all'art.1 comma 2 del Decreto Legislativo n°395/2000, che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano l'iscrizione all'Albo dimostrando il solo requisito dell'onorabilità di cui all'art. 5 del D.L.vo medesimo ed indicato all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
- 2. Tali imprese, definite con vincoli e limiti, possono modificare l'iscrizione, per chiederla senza vincoli e limiti, dimostrando gli ulteriori requisiti di cui all'art. 5 del D.L.vo n°395 e descritti all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 5 ter Verifiche e controlli.

- La Provincia verifica periodicamente la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e per lo meno ogni tre anni.
- 2. La verifica dei requisiti è effettuata acquisendo le informazioni rilevanti dalle competenti autorità, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n°445/2000. A tal fine è considerato non persistente il requisito dell'onorabilità, della capacità finanziaria e della idoneità professionale per l'impresa che non fornisca alla Provincia le informazioni richieste, essenziali per la verifica di cui al presente articolo, entro il termine fissato dalla stessa, ai sensi del disposto di cui all'art. 4 comma 5 del Regolamento n°161/2005.

ART.5 quater Adeguamenti

- 1. Le imprese già iscritte all'Albo nel periodo compreso tra la data del 1° Gennaio 1978 ed il 31 Maggio 1987, con il beneficio dell'esenzione di cui all'art. 9 del D.M.n°508/87, modificato dal D.M.n°100 dell'8 Marzo 1988, si adeguano alle norme concernenti il possesso dei requisiti della idoneità morale, capacità finanziaria ed idoneità professionale entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento n°161/05 e cioè entro il 17.08.07.
- 2. Le imprese iscritte all'Albo con esenzione parziale, ai sensi dell'art.1, commi 2 e 3 del D.M. n°198/91,, si adeguano alle norme concernenti il possesso dei requisiti della idoneità morale, capacità finanziaria ed idoneità professionale entro 48 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento n°161/05 e cioè entro il 17.08.09, sempre che le stesse continuino ad utilizzare i veicoli di cui ai commi 2 e 3 del D.M. n°198/91. Insieme a questi ultimi, in caso di adeguamento, potranno utilizzare anche qualsiasi tipo di veicolo. Nel caso invece non si adeguino alle nuove norme le stesse imprese potranno utilizzare, dopo la data del 17/08/2009, soltanto veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, con esclusione di ogni altro tipo di veicolo.
- 3. Le imprese iscritte in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n° 161/05 (17/08/2005) che hanno dimostrato la capacità finanziaria mediante attestazione di affidamento resa da una società finanziaria, si adeguano alle disposizioni previste dal presente Regolamento in occasione della prima verifica effettuata ai sensi del precedente articolo, documentando il requisito della capacità professionale in una delle forme previste al comma 4 del precedente articolo 5.

ART.5 quinquies Proseguimento provvisorio dell'attività

- 1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire della persona incaricata della direzione dell'attività ed in assenza di altra persona dotata del requisito della idoneità professionale che possa svolgere tale funzione, coloro che hanno titolo al proseguimento della attività di autotrasporto possono esercitare provvisoriamente la direzione dell'attività, anche se privi del requisito della idoneità professionale, purché in possesso del requisito della idoneità morale ed a condizione che ne sia data comunicazione alla Provincia entro 30 giorni da quando l'impedimento si è verificato.
- 2. L'esercizio provvisorio è consentito per un anno e può essere prorogato massimo per sei mesi soltanto se la Provincia accerta, dall'esame dell'attività svolta nell'esercizio

provvisorio, nonché da una motivata dichiarazione di intenti resa dal responsabile, che entro il periodo di proroga sarà validamente documentato il requisito della capacità professionale.

- 3. Decorso inutilmente il periodo indicato al comma precedente la Provincia procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.
- 4. Le norme del presente articolo non si applicano qualora il decesso, la scomparsa, l'incapacità fisica, la perdita o diminuzione della capacità di agire riguardi il titolare della impresa individuale. In tal caso gli aventi titolo al proseguimento dell'attività devono richiedere una nuova iscrizione all'Albo ed assumono gli stessi obblighi della impresa individuale originaria relativamente alla dimostrazione dei requisiti per l'iscrizione.

Art. 5 sexsies Perdita dei requisiti

1. Idoneità morale

Se il requisito della idoneità morale cessa di sussistere in capo al **preposto** questo cessa immediatamente dalla sua funzione e si astiene dall'esercizio della stessa.

La Provincia appena viene a conoscenza del fatto **sospende** immediatamente l'impresa dall'Albo fino a quando non viene sostituito il preposto.

Se la sostituzione non avviene nel termine di **un mese** dal provvedimento di sospensione la Provincia procede alla **cancellazione** dell'impresa dall'Albo.

Se il requisito della idoneità morale cessa di sussistere in capo al titolare dell'impresa o all'amministratore della società l'impresa deve comunicare il fatto alla Provincia entro tre giorni e deve altresì rendere noto l'avvenuto reintegro del requisito e le modalità con le quali è avvenuto.

Se entro un mese dalla comunicazione di perdita del requisito non è stato reso noto l'avvenuto reintegro dello stesso la Provincia procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.

2. Capacità finanziaria

Se il requisito della capacità finanziaria cessa di sussistere l'impresa deve darne comunicazione alla Provincia entro **tre giorni**.

L'impresa può presentare un piano finanziario per dimostrare che la situazione economica globale è tale da consentirle di riacquistare in un prossimo futuro il requisito e la Provincia potrà concederle un termine non superiore ad un anno.

Qualora entro un mese dalla comunicazione della perdita del requisito, o allo scadere del termine di un anno, se concesso, il requisito non è stato reintegrato, la Provincia procede alla cancellazione dell'impresa dall'Albo.

3. Capacità professionale

Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più l'impresa comunica il fatto alla Provincia entro **tre giorni**.

Se entro due mesi dalla data della comunicazione il requisito non è stato reintegrato la Provincia procede alla **cancellazione** dell'impresa dall'Albo.

4. Procedura cautelativa

Nei casi sopra descritti la Provincia, prima di procedere alla cancellazione delle imprese dall'Albo, assegna alle stesse un termine di 30 giorni per l'esercizio dei diritti di cui all'art.10 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e cioè la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti; entro lo stesso termine, su richiesta della parte interessata, può anche procedere all'audizione personale.

ART. 6 Composizione della Commissione Consultiva e incompatibilità

- 1. La Commissione Consultiva per la tenuta dell'Albo è costituita con le modalità indicate nel punto 2 dell' Accordo Stato Regioni- Enti Locali, firmato in data 14.02.2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.03.2002, è presieduta dal competente Dirigente pro tempore della Provincia, o da un suo delegato, che assicura la presenza di un funzionario che svolga la mansione di segretario, ed è formata dai seguenti componenti, designati dai rispettivi Enti o Organizzazioni:
 - a Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
 - **b** Regione;
 - c Prefettura;
 - d Camera di Commercio ,Industria, Artigianato ed Agricoltura;
 - e Agenzia Regionale delle Entrate;
 - f Associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'Autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza dei Movimento Cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio;
 - g Altre Associazioni, regolarmente riconosciute, presenti sul territorio della Provincia di Reggio Calabria;
 - Il Presidente della Provincia ha facoltà di esercitare direttamente il potere di nomina nei confronti di altri esperti nelle materie oggetto del presente Regolamento.
- 2. Nel rispetto del principio di trasparenza e per garantire la massima partecipazione di soggetti rappresentativi di interessi generali del settore dell'autotrasporto, gli enti di cui alle lettere b), d) e le Associazioni di categoria, di cui alla lettera f), designano, tra gli associati o dipendenti o rappresentanti delle categorie, persone che abbiano particolare competenza e conoscenza della normativa e che, per la salvaguardia dei principi della concorrenza, non siano rappresentativi di interessi di terzi operanti nel settore dell'autotrasporto.
- 3. Qualora per un componente della Commissione ricorra uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di procedura civile lo stesso ha l'obbligo di astenersi e di non partecipare a nessuna delle fasi istruttorie, dibattimentali e decisionali concernenti il caso che ha determinato l'incompatibilità.

4. Per ogni componente effettivo della Commissione viene contemporaneamente nominato un membro supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

Art. 7 Competenze della Commissione consultiva

- 1. La Commissione Consultiva per la tenuta dell'Albo, costituita con Decreto del Presidente della Provincia, esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, al Dirigente della Provincia, competente per materia o ad un suo delegato, relativamente alle seguenti materie:
 - a iscrizione all'Albo e variazioni delle iscrizioni relative alle imprese che intendono esercitare o che già esercitano l'attività <u>senza vincoli o limitazioni</u>;
 - **b** cancellazione dall'Albo, per tutte le imprese iscritte, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione;
 - c irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie ai sensi dell'art. 21 della legge n° 298/74 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. IL Dirigente può chiedere alla Commissione pareri su materie diverse da quelle elencate.
- 3. Il Dirigente e la Commissione possono ascoltare in via istruttoria il parere di esperti esterni appositamente nominati, i quali possono essere chiamati a presenziare ai lavori della Commissione.
- 4. Solo in caso di effettiva necessità ed urgenza e con riferimento alle trasformazioni di imprese già validamente iscritte ed operanti, nonché alle estensioni di iscrizioni già efficaci, per salvaguardarne la continuità dell'attività di impresa senza pregiudizio per la stessa, il Dirigente può procedere all'emanazione del provvedimento anche senza il parere della Commissione consultiva, con l'obbligo di acquisirlo alla prima riunione utile.
- 5. Il Dirigente può adottare i provvedimenti di cui al precedente comma 1 anche senza il parere della Commissione, e con l'obbligo di acquisirlo alla prima riunione utile, qualora la Commissione stessa non sia validamente costituita perché in attesa di designazione di nuovi componenti.

Art. 8 Segreteria ed ufficio istruttorio

- 1. Il Dirigente della Provincia costituisce un Ufficio per l'istruttoria di tutti i procedimenti amministrativi relativi alla tenuta dell'Albo degli Autotrasportatori ed individua un responsabile del procedimento. In mancanza individua un'unità operativa addetta alla gestione dell'Albo.
- 2. A detto Ufficio fa capo la Segreteria che riceve tutti gli atti di competenza in materia di Albo trasportatori ed istruisce le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione.

Il responsabile dell'unità operativa è responsabile dei procedimenti in materia di iscrizione, cancellazione, aggiornamento, cura e tenuta dell'Albo, inserimento dei dati relativi ai contributi, variazioni, cancellazioni, sospensioni o applicazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie, qualora per queste ultime non sia individuato un responsabile diverso, e vigila sulla persistenza dei requisiti d'iscrizione delle imprese e sulle loro variazioni o modifiche, e su ogni altro adempimento previsto dalla legge. Riferisce periodicamente al Dirigente sullo stato dei procedimenti e predispone gli adempimenti necessari per la convocazione della commissione consultiva.

Art. 9 Convocazione della Commissione Consultiva

- 1. La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa, sulla base delle necessità prospettate dal responsabile del procedimento.
- 2. Gli avvisi di convocazione, per la partecipazione alle sedute sono inviati ai componenti effettivi, anche per via telegrafica o per fax, almeno <u>otto giorni</u> prima della data stabilita. Il componente effettivo, che sia impossibilitato a prendere parte alla seduta, avrà cura di invitare il rispettivo supplente perché partecipi in sua vece.
- 3. Dell' avvenuta convocazione vengono informate anche le Amministrazioni Pubbliche rappresentate, perché rendano possibile la partecipazione dei componenti dalle stesse designati.
- 4. I Componenti, titolari e supplenti, rappresentanti di una stessa Amministrazione o Associazione, che, senza un giustificato e provato motivo, non partecipino alle sedute della Commissione per tre volte consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti, per il periodo necessario al completamento del mandato, con la richiesta di nuove designazioni alle Amministrazioni o Associazioni di appartenenza.

Art.10 Validità delle deliberazioni della Commissione

- 1. Le deliberazioni della Commissione sono valide se prese con la partecipazione della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei partecipanti.
- 2. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.11 Durata in carica dei componenti della Commissione

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla scadenza del mandato essi restano in carica fino a quando non si sia provveduto alle nuove nomine. Si applicano le disposizioni previste dal D.L. 16 maggio 1994 n° 293, convertito nella L. 15 luglio 1994 n° 165.

Art. 12 Termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

- 1. Il termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte, decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, corredata della prevista documentazione.
- 2. Qualora la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile dei procedimento ne dà comunicazione all'istante, entro trenta giorni, indicando le cause della irregolarità o incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 13 Termine finale per i procedimenti

- 1. I procedimenti di competenza della Provincia si concludono con provvedimento emanato dal Dirigente del Settore Competente.
- 2. I procedimenti di cui all'art. 5, sottoposti a parere della Commissione (iscrizione all'Albo e variazioni delle imprese già iscritte), devono concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla data della sua regolarizzazione.
- 3. I procedimenti di cui all'art. 5 bis, (esclusi dal parere della Commissione di cui all'art. 7), devono concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla data della sua regolarizzazione.
- 4. Il Presidente convoca la Commissione in tempo utile perché la stessa possa rendere il parere entro il termine previsto.
- 5. Eventuali ulteriori attività istruttorie sono compiute dopo l'adozione delle deliberazioni.

Art. 14 Pubblicazione dei provvedimenti e ricorsi

- 1. I provvedimenti sono notificati alle parti interessate con lettera raccomandata a. r, se non ritirati direttamente dalle stesse nelle forme previste dalla legge..
- 2. Le comunicazioni all'Albo nazionale degli autotrasportatori sono effettuate direttamente tramite inserimento dei dati al CED del Ministero dei Trasporti.
- Avverso i provvedimenti adottati dal Dirigente sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

Art. 15 Indennità ai componenti della Commissione

1. Ai componenti effettivi e supplenti della Commissione ed al Segretario ed al suo supplente spetta, per la effettiva partecipazione a ciascuna delle riunioni indette a seguito di convocazione del Presidente, un gettone di presenza nella misura di Euro 50,00 lordi, ove compatibili con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.

Art. 16 Pagamento di diritti da parte dell'utenza

1. Le domande concernenti l'Albo degli Autotrasportatori, devono essere corredate dell'attestazione di un versamento. effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Reggio Calabria il cui importo è indicato nel seguente prospetto:

a. richiesta di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori,
 €. 20,00

 b. richiesta di variazione di iscrizione già esistente, ai sensi dell'art. 15 della legge n.° 298/74

c. richiesta della sospensione o cancellazione dall'Albo €. 10,00

d. qualsiasi altro adempimento che comporti il rilascio di attestazioni o certificazioni da parte della Provincia di Reggio Calabria €. 10,00

Art. 17 Risorse finanziarie

1. Tutte le spese per il funzionamento della Commissione gravano sul P.E.G. Piano Esecutivo di Gestione del Settore Trasporti della Provincia di Reggio Calabria,

al quale affluiscono le risorse finanziarie individuate dal D.P.C.M. del 12.10.2000, e i diritti pagati dagli utenti per la fruizione dei servizi relativi alle funzioni trasferite ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/1998, nonché i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma della legislazione vigente e concernenti le funzioni trasferite.

€. 20,00

Art. 18 Modifiche al Regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono le disposizioni precedentemente emanate dalla Provincia sulla stessa materia.
- 2. Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato in caso di integrazione e/o modifica della normativa nazionale e su proposta del Dirigente o della Commissione qualora gli stessi ne evidenzino la necessità.

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI REQUISITO DELLA IDONEITA' MORALE

I soggetti che devono dimostrare di essere in possesso del requisito della idoneità morale, per la iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, a norma dell'art. 5 del Decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal Decreto Legislativo 28/12/2002 n.478, sono i seguenti:

- **a**) l'amministratore unico, ovvero i componenti il consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente;
- b) i soci illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) il titolare dell'impresa individuale o familiare;
- **d)** la persona legata da rapporto di lavoro subordinato ed inquadrata a livello direzionale che nell'impresa dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto.

Il requisito della onorabilità non sussiste qualora la o le persone che lo devono possedere siano incorse nei provvedimenti, condanne o sanzioni amministrative sotto indicati:

lettera a) del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgsl. n. 395/2000

A

Normativa antimafia:

sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575;

il requisito della onorabilità è riacquistato in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate.

lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgsl. n. 395/2000

B

Codice penale pene accessorie

sia sottoposto con sentenza definitiva ad una delle seguenti pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1 n. 2 e 4: interdizione da una professione o da un'arte

interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

lettera c) del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgsl. n. 395/2000

 \mathbf{C}

Condanne varie a pene detentive

abbia riportato, con sentenza definitiva,

una o più condanne per reato non colposo a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

lettera d) del comma	a 2 dell'art. 5 del D. Lgsl. n. 395/2000 D					
	abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui a					
Codice penale						
libro II titolo II, capo I	delitto contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione per un atto d'ufficio, ecc.);	libro II falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione certificazione o riconoscimento;				
libro II titolo VII, capo III	falsità in atti	art. 416 associazione per delinquere;				
art. 416/bis	associazione di tipo mafioso;	art. 513/bis illecita concorrenza con minaccia o violenza;				
art. 589 c. 2°						
art. 624	furto;	art. 628 rapina;				
art. 629	estorsione;	art. 630 sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;				
art. 640	truffa;	art. 641 insolvenza fraudolenta;				
art. 644	usura;	art. 648 ricettazione;				
art. 648/bis	riciclaggio;	art. 648/ter impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;				
Leggi speciali Legge 20/02/58 n.	75 art. 3 agevolazione o sfruttamento della prostituzione;	Legge 02/10/67 n. 895 disposizioni per il controllo delle armi;				
D.P.R. 09/10/90 n. 309 art.73 comma 1 e art. 74 produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;						
Codice della Strada art. 189 commi 6 e 7						
D. Lgsl. 25/07/98 n. 286 art. 12 attività diretta a favorire l'ingresso di stranieri o la loro permanenza nel territorio dello Stato in violazione delle norme della legge ovvero l'acquisizione di un ingiusto profitto dalle loro condizioni di illegalità.						

lettera e) del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgsl. n 395/2000 E		
	le sanzioni di cui al presente punto sono rilevanti soltanto se conse- guenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di autotrasporto	
Leggi speciali	abbia riportato con sentenza definitiva una condanna per uno dei delitti di cui a	
D.P.R. 23/01/73 n. 43 art. 282	contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;	
Legge 18/04/75 n. 110 art. 18 comma 3	trasporto di armi o di parti di esse o di esplosivi di ogni genere da parte di soggetti non in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari;	
Codice della Strada	da abbia riportato con sentenza definitiva una condanna per una delle contravvenzioni di cui a	
art. 186 comma 2	guida sotto l'influenza dell'alcool	
art. 187 comma 4	guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti	

lettera f) del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgsl. n. 395/2000

F

le sanzioni di cui al presente punto sono rilevanti soltanto se conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di autotrasporto

Sanzioni amministrative

abbia subito in via definitiva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui a

legge 6/6/74 n. 298 art. 26

esercizio abusivo della professione di autotrasportatore senza essere iscritto all'Albo; continuazione dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore anche dopo la cancellazione o radiazione dall'Albo; affidamento dell'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto terzi a chi esercita abusivamente l'attività di autotrasportatore o a chi è privo del titolo di trasporto;

Codice della Strada

abbia subito per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento per eccedenza di massa (sovraccarico) superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione dell'autoveicolo.

Il requisito della onorabilità è riacquistato decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che ne ha determinato la perdita.

lettera g) del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgsl. n. 395/2000

G

le sanzioni di cui al presente punto sono rilevanti soltanto se conseguenti a fatti commessi nell'esercizio dell'attività di autotrasporto

Violazioni in materia previdenziale ed assistenziale

abbia subito, in qualità di datore di lavoro condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale.

lettera h) del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgsl. n. 395/2000

H

Fallimento

sia stata dichiarata fallita salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16/03/1942 n. 267.

art. 5 comma 6° del D. Lgs. n. 395/2000

La persona che esercita la direzione dell'attività di autotrasporto perde il requisito della onorabilità oltre che nel caso in cui sia stata sottoposta ad uno dei provvedimenti o condanne o sanzioni sopra descritti anche nel caso in cui il lavoratore dipendente dall'impresa che dirige, nell'esercizio della sua attività, sia incorso in una delle seguenti violazioni qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile ad istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni:

codice penale

art. 589 comma 2 del omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Codice della Strada:

art. 186 comma 2 (guida sotto influenza dell'alcool - art. 187 comma 4 (guida sotto l'influenza di sost. stupefacenti)

art. 189 commi 6 e 7 (obbligo di fermarsi in caso di incidente e di prestare soccorso alle persone ferite)

Violazioni indicate alla lettera f) del comma 2 dell'art. 5 del D. Lgsl. n. 395/2000 (vedi precedente prospetto F).

Condizioni e limiti di alcune sanzioni e condanne – Riabilitazione dalle condanne penali -

Nei casi in cui è comminata una condanna a pena detentiva essa si considera tale anche se risulta comminata comma 3° D.Lgs. n.395/2000: una sanzione sostitutiva della medesima pena detentiva.

comma 4° D.Lgs. n.395/2000:

Si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice p.p. comma 9°a D.Lgs. n.395/2000: Nei casi indicati alle lettere b), c), d), e), g) il requisito della onorabilità è riacquistato a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni od un'altra pena più grave.

MODALITA' DELL'ESAME

L'esame per il conseguimento del requisito deve essere sostenuto davanti ad una Commissione istituita presso la Provincia.

I candidati devono presentare domanda su carta legale alla Provincia allegando l'attestazione di versamento della somma dovuta per diritti di istruttoria.

Per essere ammessi all'esame bisogna:

- essere residenti nella provincia di Reggio Calabria;
- non essere interdetti giudizialmente o inabilitati

Le persone che chiedono l'ammissione oltre ad essere in possesso dei due requisiti citati devono possedere, alternativamente, uno dei seguenti titoli:

- a diploma di istruzione secondaria di secondo grado o laurea ovvero attestato di frequenza di un corso di preparazione agli esami svolto presso un organismo autorizzato;
- b dimostrazione di una esperienza pratica, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione dell'attività di trasporto di una o più imprese aventi l'iscrizione all'Albo senza limiti ed esercenti l'attività di autotrasporto.

L'esame consiste nelle seguenti due prove scritte per ognuna delle quali si dispone di due ore:

- 1 sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative; per questa prova sono attribuibili al massimo 60 punti;
- 2 una esercitazione su un caso pratico; per questa prova sono attribuibili al massimo 40 punti.

I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) superano l'esame se ottengono almeno 30 punti per la prova di cui al punto 1 e 20 punti per la prova di cui al punto2, con un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti.

I candidati che documentano l'esperienza quinquennale di cui alla lettera b) superano l'esame se ottengono almeno 30 punti per la prova di cui al punto 1 e 16 punti per la prova di cui al punto 2, con un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 punti.

L'ammissione all'esame può essere richiesta per conseguire l'idoneità solo per trasporti nazionali, ovvero solo per trasporti internazionali, ovvero per trasporti nazionali ed internazionali. L'esame per i trasporti nazionali è propedeutico a quello per i trasporti internazionali.

Regolamento per la tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

D.L.vo n° 395/2000

-OMISSIS-

Articolo 10

(Proseguimento provvisorio dell'attività)

- 1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell'onorabilità, della persona che svolge la direzione dell'attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell'idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell'attività anche in assenza del requisito dell'idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell'onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all'autorità competente di cui all'articolo 3. comma 1. 2. L'esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attività svolta dall'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell'esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo. (1) 3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
- 4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge. (1) Comma sostituito dall'art. 10, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 478, con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Articolo 11

(Perdita dell'onorabilità)

- 1. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell'attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
- 2. L'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo. 3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, l'autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza dei titoli di cui al comma del medesimo 4. Se il requisito di cui all'articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. La medesima impresa

comunica altresì alla stessa autorità l'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, con l'indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto. (1) 5. Se entro un mese dalla data dell'invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, dell'avvenuto reintegro del requisito di cui all'articolo 5, essa procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima

(1) Comma sostituito dall'art. 11, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 478, con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Articolo 12

(Perdita della capacità finanziaria)

1. Se il requisito di cui all'articolo 6 cessa di sussistere, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. (1) 2. Se la situazione economica globale dell'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all'articolo 6 sarà di nuovo soddisfatto e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma può concedere un termine non superiore 3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all'articolo 6 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1° alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo. 4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge. (1) Comma sostituito dall'art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 478, con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Articolo 13

(Perdita dell'idoneità professionale)

- 1. Se la persona che svolge la direzione dell'attività non la esercita più, l'impresa di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1. (1)
- 2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all'articolo 7 non è stato reintegrato, l'autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
- 3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l'articolo 24 della medesima legge.
- (1) Comma sostituito dall'art. 13, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 478, con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Diritti di competenza della Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria <u>in materia di Albo Autotrasportatori</u>

Tabella A

	Tipo di operazione	Tariffa
Α	Richiesta di iscrizione all'Albo	€. 20,00
В	Richiesta di variazione di una impresa già esistente o estensione della tipologia di iscrizione	€. 20,00
С	Richiesta di certificazione, di cancellazione, o sospensione dall'Albo	€. 10,00
D	Richiesta di Adeguamento Requisiti	€. 10,00